

● ANALISI DI ALCUNE SENTENZE PIÙ FREQUENTI

Aiuti del Psr negati: l'agricoltore ricorre e perde. Ecco perché

di **Ermanno Comegna**

Sul sito internet della Rete rurale nazionale (www.reterurale.it) sono disponibili alcune sentenze che riguardano contenziosi insorti negli anni passati tra gli agricoltori che hanno presentato domanda di accesso alle misure del Psr e altri regimi di aiuto e le Amministrazioni (in genere le Regioni) che li gestiscono. Capita che gli agricoltori si vedano rigettare la loro domanda di finanziamento, oppure che essa sia ammessa a contributo pubblico, ma poi intervengono complicazioni che portano alla mancata erogazione dell'aiuto, in tutto o in parte.

In molti casi gli agricoltori ritengono di avere subito un'ingiustizia e si oppongono alle decisioni degli organismi regionali competenti, dapprima attraverso la via amministrativa (segnalazioni o ricorsi gerarchici) e successivamente rivolgendosi alle autorità giurisdizionali.

Le sentenze pubblicate sul sito della Rete rurale riguardano diverse casistiche che si presentano con una certa frequenza. Oltre alle tre situazioni che di seguito riportiamo in maniera più dettagliata, sono presenti anche altre ragioni di conflitto. Una riguarda, per esempio, la **tempistica di esecuzione dei lavori** e si riferisce a un agricoltore per il quale è stato accertato lo svolgimento degli stessi prima della presentazione della domanda.

Un altro caso interessa un agricoltore per il quale sono state accertate **inadempienze durante l'esecuzione dei lavori** che hanno portato alla decadenza totale dal contributo.

Un terzo contenzioso ha coinvolto un'azienda agrituristica che ha inserito in un piano di investimenti un **manufatto, la cui spesa è stata esclusa dal finanziamento**. Si tratta di una costruzione a completamento dell'atti-

ività principale agrituristica, mentre il bando ammetteva solo edificazioni destinate esclusivamente ai servizi accessori all'attività stessa.

Vediamo ora alcuni casi significativi.

Produttore di latte non in regola con il prelievo

Uno dei contenziosi si riferisce a un produttore di latte non in regola con il versamento del prelievo supplementare,

La non ammissibilità delle spese o la tempistica sbagliata di esecuzione dei lavori sono casi che si ripetono e che è utile conoscere per evitare gli stessi errori

imputato per aver superato la quota di produzione aziendale. Per tale ragione, l'allevatore è stato escluso dalle agevolazioni pubbliche previste dalla Misura 214 del Psr (Impegni agroambientali).

L'agricoltore non ha accettato la decisione della Regione e ha presentato impugnazione davanti al Tar, segnalando, tra le altre cose, l'esistenza di un contenzioso in sospeso relativo a presunte irregolarità alla base del provvedimento di

MANCATO SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI PUGLIESI

Gilet arancioni verso una nuova mobilitazione

«Un mese di chiacchiere e promesse disattese, un unico risultato: non c'è traccia di alcun intervento del Governo per sostenere gli agricoltori pugliesi massacrati dalle gelate e, per questo motivo, i nostri trattori si rimettono in moto».

Così Onofrio Spagnoletti Zeuli, portavoce dei gilet arancioni, annuncia l'inizio della nuova mobilitazione del movimento di agricoltori che raggruppa le organizzazioni Agci, Associazione frantoiani di Puglia, Cia, Confagricoltura, Confocooperative, Copagri, Italia olivi-

cola, Legacoop, Movimento nazionale agricoltura, Unapol, Liberi agricoltori.

«Abbiamo sempre avuto fiducia nelle istituzioni, ma prendiamo atto del fatto che il Governo e tutti i deputati non sono stati in grado di portare a casa i risultati promessi – ha continuato Spagnoletti Zeuli. Siamo molto delusi e arrabbiati anche perché il ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio è venuto meno anche alla promessa di confrontarsi direttamente con gli agricoltori, rinunciando alla sua visita in Puglia del 31 gennaio».

«Dov'è il decreto gelate? Dove sono i fondi promessi? Dove sono gli interventi a favore del reddito degli agricoltori e degli operai? Dov'è il tavolo interministeriale istituito per affrontare a 360 gradi la crisi?», ha ribadito il portavoce dei gilet arancioni.

«È stata calpestata per l'ennesima volta la dignità degli agricoltori del cuore olivicolo nazionale, meritiamo rispetto e attenzione: non siamo cittadini di serie B», ha concluso Spagnoletti Zeuli. ●



La protesta a Bari dei gilet arancioni lo scorso 7 gennaio

imputazione del prelievo supplementare.

Il ricorso del produttore è stato respinto, in quanto le disposizioni attuative sugli impegni agroambientali prevedono, tra le condizioni per l'ammissione al finanziamento, che il beneficiario sia in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte, relativamente al versamento del prelievo dovuto.

Data di insediamento per un giovane imprenditore agricolo

Un secondo caso riguarda un giovane imprenditore agricolo che ha presentato domanda a valere sulla misura del primo insediamento, con la modalità del «pacchetto giovani», che prevede il pagamento di un premio unico di insediamento e il finanziamento correlato a un piano di sviluppo aziendale.

La domanda è stata esclusa in quanto dalla documentazione presentata e dall'istruttoria eseguita è risultato che l'insediamento in agricoltura si è perfezionato precedentemente alla data di pubblicazione del bando. Nel caso specifico, il giovane richiedente risultava già titolare di partita Iva, iscritto alla Camera di commercio e all'Inps.

Il giovane agricoltore ha riconosciuto che la data di costituzione dell'impresa è avvenuta in epoca antecedente a quella della pubblicazione del bando, ma ha evidenziato come l'effettivo inizio dell'attività agricola d'impresa, con l'avvio della coltivazione dei terreni, sia decorso in epoca successiva.

Secondo il ricorrente, ai fini della concessione del finanziamento, non si deve prendere in considerazione la data di attribuzione della partita Iva (episodio formale), ma l'effettivo momento dell'avviamento d'impresa.

La sentenza del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso dell'agricoltore e ha precisato che l'effettivo esercizio dell'attività decorre dal momento della titolarità della partita Iva e automatica e contestuale iscrizione alla Camera di commercio. Pertanto, non è soddisfatto il requisito che l'insediamento debba essere perfezionato dopo la pubblicazione del bando.

Il caso menzionato riguarda fatti che si sono verificati nel 2007 (Psr 2007-2013), quando erano in vigore norme piuttosto restrittive che hanno portato all'esclusione della domanda e al suc-

cessivo rigetto del ricorso.

Attualmente le regole sul regime di aiuto a favore dei giovani agricoltori sono fortunatamente cambiate e divenute più flessibili, in particolare grazie alla riforma Omnibus.

Con la normativa attuale il caso dello sfortunato agricoltore, che si è visto negare il contributo per una formale questione di date, si sarebbe potuto risolvere in maniera favorevole, perché le Regioni hanno la possibilità di fissare in maniera autonoma l'operazione gestionale che identifica il momento dell'inizio dell'attività agricola.

Ricorso gerarchico e al presidente della Repubblica

Un terzo caso riguarda le regole relative al ricorso gerarchico che, in genere, è la prima mossa ufficiale con la quale si cerca di contrastare una decisione dell'Amministrazione regionale. Qualora tale ricorso fosse rigettato, non resta che rivolgersi all'autorità giurisdizionale competente, oppure al presidente della Repubblica.

Il caso in questione riguarda un agricoltore che ha presentato una domanda di aiuto a valere sulla Misura 121 del Psr 2007-2013 (Investimenti aziendali).

L'istanza è stata ammessa a finanziamento, ma al momento del saldo il contributo pubblico è stato decurtato.

L'agricoltore non ha accettato tale decisione e ha presentato il ricorso gerarchico, che non ha prodotto alcuna risposta da parte della Regione competente.

A quel punto l'agricoltore ha deciso di presentare ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ma non ha fatto bene i conti con la rigida tempistica da rispettare.

La legge stabilisce che l'Amministrazione ha a disposizione 90 giorni per rispondere al ricorso gerarchico e, in mancanza di una risposta, il ricorso è considerato rigettato. A questo punto il cittadino ha a disposizione quattro mesi di tempo per presentare l'istanza al presidente della Repubblica.

La sentenza del Consiglio di Stato è stata sfavorevole all'imprenditore agricolo, che ha commesso l'ingenuità di rivolgersi al presidente della Repubblica oltre la scadenza del termine per la decadenza (quattro mesi dal rigetto, in questo caso implicito, del ricorso gerarchico).

Ermanno Comegna

IL RAPPORTO DEL CREA

Contoterzismo in crescita

Il contoterzismo in Italia vale 3,12 miliardi di euro ed è cresciuto del 2,3% tra il 2016 e il 2017. La decisione dell'agricoltore di esternalizzare le attività agricole è un fenomeno in espansione sia al Nord, dove il contoterzismo vale 1,23 miliardi di euro, sia al Sud ed è caratterizzato da una crescente specializzazione delle prestazioni.

La fotografia del settore è stata scattata dal Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ed è pubblicata nell'edizione 2017 dell'Annuario dell'agricoltura italiana.

L'attività dei contoterzisti rappresenta il 45,6% di tutte le cosiddette attività di supporto che, ricorda il Crea, «sono intrinsecamente legate alla fase strettamente agricola».



«Il Crea certifica quanto stiamo osservando da tempo nelle nostre imprese agromeccaniche – commenta il presidente della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (Cai), Gianni Dalla Bernardina – un incremento, cioè, delle attività svolte al servizio degli agricoltori e una sempre maggiore specializzazione delle prestazioni. Tutti aspetti che contribuiscono a rafforzare il valore aggiunto delle produzioni primarie».

«Considerare marginale il fenomeno del contoterzismo e precludere alle imprese agromeccaniche la possibilità di accesso ai fondi per l'innovazione – prosegue Dalla Bernardina – non solo configura una politica palesemente discriminatoria nei confronti di una categoria che continua a crescere, ma è anche una scelta miope e contraria alla direzione di sviluppo dell'agricoltura».

M.L.

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.